

ELI LILLY ITALIA S.P.A.

ESTRATTO

**DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231 / 2001**

PREMESSA

Il presente Estratto ha lo scopo di informare tutti i soggetti terzi che entrino in rapporto con Eli Lilly Italia S.p.A. (a mero titolo esemplificativo: consulenti, medici prescrittori, business partner, fornitori, clienti, informatori scientifici, Agenzie regolatorie pubbliche, interlocutori istituzionali, etc.):

- a) del contenuto del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche solo “**Decreto**”);
- b) dei provvedimenti adottati da Eli Lilly Italia S.p.A. per conformarsi alle sue previsioni e garantire il rispetto della normativa vigente;
- c) della condanna da parte di Eli Lilly Italia S.p.A. di qualsiasi condotta che possa configurare una delle ipotesi di reato previste dal Decreto;
- d) del fatto che l’attività di Eli Lilly Italia S.p.A., così come quella dei terzi sopra indicati, deve essere improntata al massimo rispetto della normativa vigente, del Codice di Condotta Aziendale “Libretto Rosso” e del Codice di condotta ex D. Lgs. 231/2001 di Eli Lilly Italia S.p.A.

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Cenni normativi

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una responsabilità nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo penale:

- A. a carico di determinati enti, tra i quali rientra anche Eli Lilly Italia S.p.A.;
- B. per la commissione dei reati espressamente previsti dal Decreto stesso;
- C. nell’interesse o a vantaggio di detti enti;
- D. da parte di persone fisiche che ricoprano una posizione apicale o subordinata al loro interno.

Si tratta pertanto di una particolare forma di responsabilità degli enti, da accertarsi attraverso un procedimento penale, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito e che mira a coinvolgere gli enti nella sanzione dei reati commessi nell’interesse e/o a vantaggio degli stessi.

1.2 I presupposti di esclusione dell’applicabilità del D. Lgs. 231/01

L’art. 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, ha previsto una forma specifica di esonero da detta responsabilità.

Pur quando ricorrono tutte le condizioni indicate al paragrafo precedente, infatti, la responsabilità prevista dal Decreto non si applica nel caso in cui:

- a) l’organo dirigente dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito anche “**Modello**”);
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito anche “**Organismo di Vigilanza**”);
- c) le persone fisiche che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla lettera b) che precede.

1.3 Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico dell'ente sono:

A) **la sanzione pecuniaria**, che consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal D. Lgs. 231/01, in ogni caso non superiore ad Euro 1.549.000,00, che verrà determinata dal Giudice.

B) **le sanzioni interdittive**, che consistono:

- nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

C) **la pubblicazione della sentenza di condanna** che consiste nella pubblicazione della sentenza una volta sola per estratto o per intero, a cura della Cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza e nel sito internet del Ministero della Giustizia (per un periodo non superiore a giorni trenta), nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

D) **la confisca** che consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

2. I REATI DI CUI AL D. LGS. 231/01

L'ambito di applicazione del regime di responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal Decreto è esteso ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione

- *Malversazione di erogazioni pubbliche* (art. 316-bis c.p.);
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche* (art. 316-ter c.p.);
- *Concussione* (art. 317 c.p.);
- *Corruzione per un atto d'ufficio* (art. 318 c.p.);
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p.);
- *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319-ter c.p.);
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.);
- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.);
- *(Peculato), concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri* (art. 322-bis c.p.);

- *Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea* (art. 640, comma 2° n. 1, c.p.);
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.);
- *Frode informatica* (art. 640-ter c.p.).

B) Reati societari

- *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.);
- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori* (art. 2622 c.c.);
- *Falso in prospetto* (art. 173-bis TUF);
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale* (art. 27, commi 1 e 2, D.lgs. n. 39/2010)
- *Impedito controllo* (art. 2625 c.c.);
- *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.);
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.);
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.);
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 c.c.);
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi* (art. 2629-bis c.c.);
- *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.);
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.);
- *Corruzioni tra privati* (art. 2635 c.c.);
- *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635-bis c.c.);
- *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.);
- *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.);
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.).

C) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate* (art. 453 c.p.);
- *Alterazione di monete* (art. 454 c.p.);
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori in bollo* (art. 460 c.p.);
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata* (art. 461 c.p.);
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate o alterate* (art. 455 c.p.);
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede* (art. 457 c.p.);
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati* (art. 464 c.p.);
- *Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati* (art. 459 c.p.);
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali* (art. 473 c.p.);
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.);
- *Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento* (art. 493-ter c.p.);
- *Trasferimento fraudolento di valori* (art. 512-bis c.p.).

D) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico contenuti nel codice penale o nelle leggi speciali in materia

E) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

F) Delitti contro la personalità individuale

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù* (art. 600 c.p.);
- *Tratta di persone* (art. 601 c.p.);
- *Acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602 c.p.);
- *Prostitutione minorile* (art. 600-bis c.p.);
- *Pornografia minorile* (art. 600-ter c.p.);
- *Detenzione o accesso a materiale pornografico* (art. 600-quater c.p.);
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600-quinquies c.p.).

G) Abusi di mercato

- *Abuso di informazioni privilegiate* (art. 184 TUF);
- *Manipolazione del mercato* (art. 185 TUF).

H) Reati transnazionali

Si intende per reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, e:

- I. sia commesso in più di uno Stato;
- II. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- III. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- IV. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali punibili ai fini del D. Lgs. 231/01 sono:

- *l'associazione per delinquere* (art. 416 c.p.), *l'associazione di tipo mafioso* (art. 416-bis c.p.);
- *l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri lavorati* (art. 291 quater del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, D.P.R. 29 gennaio 1973, n. 43);
- *l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- *reati concernenti il traffico di migranti* (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- *intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p. e favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p.* (L. 146/2006, art. 10);

I) Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- *Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro* (art. 589, comma 2, c.p.);
- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro* (art. 590, comma 3, c.p.).

J) Reati contro il patrimonio

- *Ricettazione* (art. 648 c.p.);
- *Riciclaggio* (art. 648-bis c.p.);
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648-ter c.p.).

K) Reati informatici

Reati contro il patrimonio mediante frode

- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);*

Reati contro la inviolabilità del domicilio e dei segreti

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);*

Reati di falsità in atti

- Falso su documenti informatici (art. 491-bis c.p.);

Reati contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).*

L) Delitti di criminalità organizzata

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).*
- *Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407 comma 2 lett. a n. 5 c.p.p.).*

M) Delitti contro l'industria e il commercio

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*

- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517-ter c.p.);
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari* (art. 517-quater c.p.).

N) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171, comma 1, lett. a-bis, comma 3; art. 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633)

- *Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta* (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941);
- *il reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore* (art. 171, co. 3, L. 633/1941);
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori* (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- *Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati* (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- altre ipotesi di condotte criminose a fini di lucro e non per uso personale, volte a tutelare una serie numerosa di opere di ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche (art. 171 ter L. 633/1941);
- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno* (art. 171-septies, L. 633/1941);
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale* (art. 171-octies, L. 633/1941).

O) Delitti contro l'amministrazione della Giustizia richiamati dall'art. 25 decies del D.lgs. 231/2001

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria* (art. 377 bis c.p.).

P) Reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001

- *inquinamento ambientale* (art. 452 bis c.p.)
- *disastro ambientale* (art. 452 quater c.p.)
- *delitti colposi contro l'ambiente* (art. 452 quinquies c.p.)
- *traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività* (art. 452 sexies c.p.)
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727-bis c.p.);
- *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto* (art. 733-bis c.p.);

- *commercio di esemplari di specie della fauna o della flora selvatiche protette (artt. 1 e 2 L. 150/92);*
- *altri reati connessi al commercio di esemplari di specie della flora e della fauna protette (importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza certificato o licenza o con certificato o licenza falsi; false dichiarazioni al fine di conseguire il certificato o la licenza; uso di certificato o licenza falsi, falsificati, alterati o non validi; omessa o falsa notifica all'importazione; falsificazione o alterazione di licenze o certificati) (art. 3-bis L. 150/92); detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6, L. 50/92);*
- *scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità competente (art. 137 cod. ambiente);*
- *superamento dei limiti di legge nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 cod. ambiente);*
- *scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (artt. 103 e 104 cod. ambiente, richiamati dall'art. 137 cod. ambiente);*
- *attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, cod. ambiente);*
- *realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, cod. ambiente);*
- *deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione in violazione delle norme di settore (art. 256, comma 6, cod. ambiente);*
- *attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, cod. ambiente);*
- *mancata bonifica a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 cod. ambiente);*
- *false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, anche commesso del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (artt. 258, comma 4, e 260-bis cod. ambiente);*
- *traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, cod. ambiente);*
- *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);*
- *violazione dei valori limite delle emissioni nell'esercizio di uno stabilimento, con superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 cod. ambiente);*
- *violazione delle norme di cui al Regolamento CE 3093/94 concernente la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze che riducono lo strato di ozono stratosferico (art. 3 L. 549/93);*
- *inquinamento doloso o colposo provocato da navi (D. Lgs. 202/2007).*

Q) Reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi, richiamati dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001

- *impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato (fattispecie aggravata di cui all'art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).*
- *promozione, direzione, organizzazione, finanziamento ed effettuazione di trasporto, ovvero procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato o in altri territori (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
- *favoreggiamento della permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero (art. 12, comma 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*

R) Reati di xenofobia e razzismo, richiamati dall'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/01

- *propaganda, istigazione o incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. (art. 3, comma 3 bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654);*

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).*

S) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.lgs. 231/01)

- *Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401);*
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401).*

T) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01)

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).*

U) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001)

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Regio Decreto n. 1398 (art. 493-ter c.p.);*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);*
- *Frode informatica (art. 640-ter c.p.).*

V) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01)

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).»*

W) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/01)

- *Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).*

X) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01)

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).*

3. POLICY ETICA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ELI LILLY ITALIA S.P.A.

3.1 La policy etica di Eli Lilly Italia S.p.A.

Anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 231/01 e della conseguente adozione del Modello, Eli Lilly Italia S.p.A. ha sempre operato sulla base di una solida e rigorosa politica etica.

Tale *policy* ha contribuito a determinare un ambiente fortemente governato da valori e principi etici vitali per lo sviluppo dell'organizzazione e dei rapporti tra il personale e con le persone rientranti nel suo raggio di influenza, nonché con il pubblico in genere. L'etica contribuisce in modo rilevante all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo messi a punto da un'azienda e influisce sui comportamenti che sfuggono ai sistemi di controllo, per quanto gli stessi siano sofisticati.

In particolare, Eli Lilly Italia S.p.A. ha da sempre adottato *standards* e norme di comportamento rivolte a tutti i dipendenti, volti a garantire il rispetto della legge ed una condotta etica negli affari.


Tale obiettivo è stato ottenuto attraverso l'implementazione, la comunicazione, l'applicazione di procedure operative e norme di comportamento, espresse sia nel sistema di procedure interne che nel Codice di Condotta Aziendale, così detto "Libretto Rosso".

In particolare, i principi che hanno ispirato tale politica possono essere sintetizzati in modo non esaustivo, nei seguenti punti:

- tutti i dipendenti del Gruppo Eli Lilly & Co e quindi anche quelli di Eli Lilly Italia S.p.A.: o devono rispettare le leggi;
- devono aderire e rispettare il Codice di Condotta Aziendale, così detto Libretto Rosso;
- devono rispettare la politica e le procedure della società;
- devono, comunque, dimostrare onestà, integrità, e rispetto nel loro lavoro e nelle loro relazioni interpersonali;
- la società è impegnata nel garantire, con azioni concrete, un ambiente di lavoro imperniato al rispetto degli adempimenti legali, della politica societaria, e della condotta etica negli affari;
- i dipendenti della società che vengono a conoscenza o che sospettino di una qualche violazione di legge, dell'etica, o della prassi societaria, devono riferire dell'accaduto ai loro diretti superiori, alla direzione delle Risorse Umane e, a seguito della sua nomina, all'Organismo di Vigilanza.

Tale politica etica è completata da un sistema di controllo fondato su norme di comportamento, e su procedure operative. Il sistema è stato ulteriormente formalizzato e comunicato anche attraverso la sua pubblicazione nell'intranet aziendale.

Eli Lilly Italia S.p.A., inoltre, in un'ottica di continua evoluzione e di miglioramento del proprio sistema organizzativo, ha implementato un nuovo modello di *governance* integrata i cui concetti possono essere sintetizzati nella seguente immagine:



Infine, sempre al fine di aumentare la sensibilità dell'organizzazione in materia di Governance si è implementato un più efficace sistema di controllo che, sulla base dei risultati del piano di audit annuale riferito all'anno precedente, vada a verificare ed individuare le aree di maggior rischio.

3.2 Obiettivi e funzione dell'adozione del Modello

Eli Lilly Italia S.p.A. – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, nonché delle aspettative del Gruppo Lilly e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla predisposizione, adozione ed attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, il quale è andato ad aggiungersi e ad integrarsi con il sistema di procedure e di controlli già esistente all'interno di Eli Lilly Italia S.p. A. e che è stato sinteticamente descritto nel paragrafo che precede.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un **efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in contatto con Eli Lilly Italia S.p.A. e/o per conto di quest'ultima, affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, una condotta corretta e lineare, tale da prevenire il rischio di commissione di reati** che possano, non solo screditare l'immagine della Società stessa, ma anche comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

In particolare, il Modello ha le seguenti finalità:

- a) ragionevolmente prevenire il rischio di commissione dei reati;
- b) informare, comunicare e quindi sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto di Eli Lilly Italia S.p.A., affinché lo svolgimento e la gestione delle “attività a rischio”, siano condotte in modo trasparente, corretto e rispettoso della legge, ed in modo da potere in qualsiasi momento tracciare e documentare le fasi di cui si compongono;
- c) rendere consapevoli coloro che svolgono le predette “attività a rischio” di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in illeciti sanzionabili sia sul piano penale che disciplinare (per l'autore del reato), nonché di poter essere causa dell'applicazione nei confronti di Eli Lilly Italia S.p.A. delle gravi sanzioni amministrative previste dal Decreto;
- d) ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge sono fermamente condannati da Eli Lilly Italia S.p.A.;
- e) dare attuazione ai principi del Codice di condotta commerciale “Libretto Rosso” e del Codice di

- condotta ex D. Lgs. 231/2001 di Eli Lilly Italia S.p.A.;
- f) consentire ad Eli Lilly Italia S.p.A. di vigilare sulle attività a rischio, al fine di ragionevolmente prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Al fine di perseguire tali finalità, è previsto ogni dipendente e collaboratore di Eli Lilly Italia S.p.A. abbia l'obbligo di conformarsi alle previsioni del Modello; ogni violazione dei principi e delle disposizioni in esso contenute è sanzionata ai sensi del Sistema sanzionatorio complementare, di cui all'Allegato 10 del Modello stesso.

3.3 La redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Eli Lilly Italia S.p.A.

Al fine di realizzare gli obiettivi ed i principi di cui al punto precedente, nella redazione del Modello si è tenuto conto:

- I. delle prescrizioni di cui al Decreto;
- II. delle linee guida ed indirizzi generali elaborati dalle associazioni di categoria (Confindustria e Farmindustria);
- III. delle pronunce giurisprudenziali emesse a seguito dell'entrata in vigore del Decreto.

Alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n.231/2001, la Società ha integrato il contenuto dei principi già previsti nel Codice di Condotta Commerciale "Libretto Rosso" al fine specifico di prevenire la commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/01 e, a seguito dell'introduzione del Decreto, si è adoperata affinché il proprio sistema organizzativo interno fosse in *compliance* con i dettami dello stesso.

3.4 Rapporti con soggetti terzi

Qualunque contratto sottoscritto da Eli Lilly Italia S.p.A. con terzi, contiene una clausola con la quale il soggetto terzo si impegna ad adeguare il proprio comportamento ai dettami del Decreto e del Codice Etico di Eli Lilly Italia S.p.A., ad ulteriore garanzia che solo soggetti che intendono attenersi a tali principi potranno intrattenere rapporti con Eli Lilly Italia S.p.A.

Un esempio di tale tipo di clausola viene qui di seguito riportato, pur con l'avvertenza che la stessa potrà essere di volta in volta adattata allo specifico rapporto contrattuale.

Osservanza del Modello 231 e Codice Etico. Omaggi.

Il Fornitore è a conoscenza che Lilly ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del cd. "Libretto Rosso" Codice Etico aziendale consultabile sul sito www.lilly.it e si impegna a rispettarne i principi e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare al suo personale, ad eventuali suoi collaboratori e/o subappaltatori tutti gli obblighi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. Il Fornitore manleva fin d'ora Lilly per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori e/o subappaltatori.

Il Fornitore e/o i suoi rappresentanti s'impegnano a non offrire omaggi ai dipendenti dell'Acquirente e/o ai loro familiari, a non accettare richieste in tal senso da parte degli stessi e a segnalare alla Direzione Ethics and Compliance Lilly ogni richiesta di omaggi o di compensi di qualsiasi tipo che dovessero ricevere dai dipendenti dell'Acquirente."

3.5 L'organismo di vigilanza

Al fine di garantire la piena *compliance* con quanto previsto dal Decreto e dalle linee guida delle associazioni di categoria, e alla luce di quanto suggerito dalla giurisprudenza, Eli Lilly Italia S.p.A. ha deciso di istituire un **Organismo di Vigilanza a carattere collegiale**, così da perseguire la maggior indipendenza e autonomia di giudizio possibile.

Sempre a tale scopo, la Presidenza dell'Organismo di Vigilanza è affidata ad un membro esterno:

- a) di comprovata **esperienza, competenza e professionalità**;
- b) la cui **terzietà ed indipendenza** rispetto agli altri organi della Società, ivi compreso l'organo dirigente, sia garantita: dall'assenza di qualsivoglia rapporto gerarchico rispetto agli stessi, dal non essere in alcun modo coinvolto nell'attività gestionale della Società; dall'assenza di legami con Eli Lilly Italia S.p.A. di tipo parentale e/o economico, derivanti da partecipazioni nella Società o in altre società del medesimo Gruppo;
- c) a cui sia garantita **continuità d'azione**.

Detto Organismo di Vigilanza è stato dotato di **autonomi poteri di iniziativa e controllo** e, quindi, di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato da Eli Lilly Italia S.p.A., secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.